

# COMUNE DI CASOLI

Provincia di Chieti

---

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 09.03.2011

### INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Istituzione dell'albo e requisiti per l'iscrizione

Art. 3 - Modalità di registrazione

Art. 4 - Revisione dell'albo

Art. 5 - Pubblicità

Art. 6 - Diritti delle associazioni

Art. 7 - Convenzioni con le associazioni

Art. 8 - Consulta delle associazioni

Art. 9 - Organi della Consulta

Art. 10 - Coordinatore della Consulta

Art. 11 - Assemblea della Consulta

Art. 12 - Gruppi tematici

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

## **Art. 1**

### **Finalità**

- 1) Il presente atto intende favorire concretamente e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a:  
promuovere la cultura civile e democratica della società, essere veicolo di promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono e favorire la più ampia partecipazione attiva alla vita sociale;  
istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni, al fine di:
  - favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni
  - garantire una migliore visibilità all'interno del territorio
  - sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio;
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco dell'autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi statali, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.
- 3) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 37 e ss. del vigente statuto comunale, le modalità per conferire il formale riconoscimento a tutte le associazioni operanti sul territorio, comprese le sezioni di quelle con rilevanza sovracomunale, mediante la registrazione in un apposito albo comunale.

## **Art. 2**

### **Istituzione dell'albo e requisiti per l'iscrizione**

- 1) E' istituito l'albo comunale delle associazioni operanti sul territorio.
- 2) Alla tenuta dell'albo provvede il I settore Affari Generali.
- 3) Possono chiedere la registrazione all'albo le associazioni e le fondazioni operanti nell'ambito comunale regolarmente costituite con atto scritto, riconosciute e non riconosciute, aventi sede nel territorio comunale. Possono, altresì, essere registrate le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
- 4) Nell'atto costitutivo deve essere previsto tutto quanto stabilito dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume. E' ammessa la registrazione anche di comitati ed altri enti costituiti con atto scritto nel quale, tra l'altro, deve essere indicata la sede legale ed un referente.
- 5) L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - a) SEZIONE PRIMA: associazioni che perseguono finalità di promozione sociale (finalità di carattere sociale, civile, culturale, sportivo e di ricerca etica e spirituale) a favore di associati o di terzi e che non hanno scopo di lucro;
  - b) SEZIONE SECONDA: associazioni indicate nell'art. 2, commi 2 e 3, della L. 07.12.2000 n. 383 (partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati, associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla missione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale).

### **Art. 3**

#### **Modalità di registrazione**

1) Per l'iscrizione all'albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, dove andranno specificati:

- ✓ la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali
- ✓ il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Casoli
- ✓ data d'inizio dell'attività nel territorio comunale
- ✓ il numero dei soci /iscritti/tesserati
- ✓ la sezione in cui si chiede l'inserimento in relazione agli scopi statutari
- ✓ dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento

Alla domanda devono essere allegate:

- ✓ copia dell'atto costitutivo e dello statuto o accordo fra aderenti formalizzato con scrittura privata;
- ✓ relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'Associazione intende realizzare.

2) Le domande per le iscrizioni possono pervenire in qualsiasi periodo di ogni anno.

3) Il Comune predispone un modello di domanda di registrazione contenente anche l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

4) La registrazione nella sezione prima o seconda dell'albo viene disposta con determinazione del responsabile del servizio, previa verifica dei necessari requisiti, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Ogni richiesta di integrazione di documentazione eventualmente mancante sospende il termine di cui al periodo precedente fino alla produzione di quanto necessario al perfezionamento della pratica.

### **Art. 4**

#### **Revisione dell'albo**

1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta la registrazione, viene stabilita una revisione triennale dell'albo stesso, in previsione della quale il responsabile del servizio invita, con raccomandata A.R., le associazioni già iscritte ad inviare al Comune, entro quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati. Il legale rappresentante o il presidente dell'associazione è tenuto a comunicare le variazioni che intervengono in seguito a rinnovi o cambiamenti degli organi e/o dello statuto.

2) Ogni associazione registrata nell'albo comunale assume comunque l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni mutamento degli elementi identificativi forniti all'atto della domanda di inserimento nell'albo.

3) Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari o non risponda alla richiesta di cui al comma 1 del presente articolo nel termine assegnato, si procede alla cancellazione dall'albo o al passaggio da una all'altra delle due sezioni mediante determinazione del responsabile del servizio. Fino all'emanazione di tale determinazione è possibile tener conto delle lettere pervenute fuori termine. La cancellazione dall'albo o il passaggio nella sezione seconda dell'albo stesso comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali di cui al successivo art. 7 in corso con il Comune.

## **Art. 5** **Pubblicità**

1) A seguito della prima formazione dell'albo ed in occasione delle revisioni triennali il Comune cura la pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni dell'elenco delle associazioni registrate nell'albo, limitandosi ad indicarne la sola denominazione.

2) Chiunque può consultare l'albo delle associazioni che è pubblico.

## **Art. 6** **Diritti delle associazioni**

1) Alle associazioni registrate nell'albo è riconosciuto il diritto di essere consultate, a richiesta, in ordine alle iniziative del Comune nel settore in cui esse operano, nonché alle scelte amministrative in materia di associazionismo.

2) Il regolamento comunale che detta i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici ed enti privati, adottato in esecuzione dell'art. 12 della L. 07.08.1990 n. 241, stabilisce anche in quali casi ed a quali condizioni il Comune può erogare alle associazioni regolarmente registrate, con esclusione dei partiti politici, i contributi economici da destinarsi all'espletamento dell'attività associativa, nonché mettere a loro disposizione, a titolo di sostegno in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito. Tale regolamento, in particolare, dovrà precisare la forma richiesta per l'atto costitutivo dell'Ente come condizione per accedere alle provvidenze economiche sopra indicate e le altre formalità necessarie.

3) L'iscrizione nell'Albo è condizione poter aver titolo ad essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività.

## **Art. 7** **Convenzioni con associazioni**

1) Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con gli enti privati registrati nella sezione prima dell'albo, ai sensi dell'art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449, dell'art. 30 della L. 07.12.2000 n. 383 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto delle condizioni in tali norme previste.

2) In ogni caso, fra le clausole inderogabili espressamente previste nelle convenzioni, devono essere inserite il termine di durata del rapporto, i casi e le modalità di recesso, nonché le disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità.

3) La durata del rapporto è fissata al massimo in sei anni ed è rinnovabile. Il predetto rapporto può essere revocato, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

## **Art. 8** **Consulta delle associazioni**

1) Il Comune istituisce la Consulta delle Associazioni ai sensi degli artt. 37 e ss. dello Statuto Comunale al fine di:

**favorire** il raccordo fra associazioni e tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica;

**promuovere** azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile;

**orientare** l'amministrazione comunale nell'assunzione delle scelte aventi come riferimento l'associazionismo locale;

**valorizzare** le tradizioni del patrimonio artistico, culturale ed ambientale del territorio.

2) Sono finalità specifiche della Consulta:

- ✓ la promozione della partecipazione attiva alla vita sociale, ispirata ai valori della solidarietà e della non violenza;
- ✓ la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città, alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
- ✓ la realizzazione diffusa delle forme di partecipazione democratica;
- ✓ lo sviluppo di forme di confronto di collaborazione tra le Associazioni cittadine;
- ✓ lo sviluppo di adeguate forme di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le Associazioni cittadine;
- ✓ la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative.

3) L'iscrizione alla Consulta è effettuata d'ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell'Albo delle Associazioni di cui all'art.2 nella sezione prima.

### **Art. 9**

#### **Organi della Consulta**

1) Sono organi della Consulta: Il Coordinatore della Consulta e l'Assemblea.

### **Art. 10**

#### **Coordinatore della Consulta**

1) Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle forme associative iscritte nello specifica sezione prima dell'Albo e resta in carica un anno.

Il Coordinatore:

- ✓ ha la rappresentanza della Consulta;
- ✓ convoca l'Assemblea, di concerto con il Sindaco e la presiede;
- ✓ convoca e presiede le riunioni di eventuali gruppi tematici e ne coordina i lavori,

La carica di Coordinatore è incompatibile con incarichi di partito di vertice (segretario o coordinatore regionale, provinciale o comunale) e cariche pubbliche elettive.

### **Art. 11**

#### **Assemblea della Consulta**

1) L'Assemblea è l'organo decisionale della Consulta ed è costituita da un rappresentante di ogni forma associativa aderente.

Sono invitati permanenti il Sindaco e l'Assessore delegato per materia, il Presidente del Consiglio ed i Capigruppo consiliari o loro delegati.

2) Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto.

Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Coordinatore e del Sindaco. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco. Viene redatto verbale delle sedute dell'Assemblea.

3) L'Assemblea:

- ✓ determina le direttive generali ed i programmi di attività;
- ✓ propone programmi ed iniziative d'intervento di settore, nonché progetti di formazione, di studio e di ricerca;
- ✓ fornisce indicazioni ed esprime pareri sugli atti di programmazione e sui regolamenti inerenti le materie di competenza.

**Art. 12**  
**Gruppi tematici**

- 1) L'Assemblea, al fine di approfondire le diverse tematiche trattate dalle Associazioni aderenti, può promuovere gruppi di lavoro tematici con carattere permanente o temporaneo. I gruppi tematici, convocati e coordinati dal Coordinatore della Consulta di settore, favoriscono forme di collaborazione tra Associazioni omogenee e propongono programmi, progetti e iniziative. I gruppi tematici riferiscono periodicamente in sede di Assemblea sul proprio operato.

**Art. 13**  
**Trattamento dei dati personali**

1) Al fine della gestione delle attività previste dal presente regolamento è consentito il trattamento:

- a) dei dati concernenti le persone giuridiche, gli enti, le associazioni o i comitati;
- b) dei dati personali degli aderenti alle suddette associazioni che risultino strettamente necessari e pertinenti ai fini della registrazione nell'albo, di tipo comune e sensibile (limitatamente a quelli idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).

2) E' vietata la comunicazione e la diffusione dei dati personali comuni e sensibili degli aderenti, fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, da esercitarsi nei limiti stabiliti dall'art. 24 della L. 07.08.1990 n. 241 e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.